



Presidenza del Consiglio dei Ministri

***Dipartimento per le Politiche Europee
Ufficio per la Cittadinanza Europea,
il Mercato Interno e gli Affari Generali
Servizio mercato interno I***

TESSERA PROFESSIONALE EUROPEA

Articoli da 4 bis a 4 sexies

La tessera professionale europea (EPC) è volta a semplificare il riconoscimento delle qualifiche professionali e a rendere più efficiente la procedura per chi intende esercitare una professione regolamentata in altri Stati membri in cui tale professione è regolamentata. Questi obiettivi verranno realizzati mediante un maggior coinvolgimento delle autorità competenti dello Stato membro di origine e l'utilizzo di procedure elettroniche.

L'articolo "4" della direttiva che modifica la direttiva 2005/36/CE introduce la tessera professionale europea. Le professioni per le quali sarà possibile richiedere la tessera saranno individuate dalla Commissione mediante atti di esecuzione, secondo i seguenti criteri:

- esiste una significativa mobilità o una significativa potenziale mobilità nella professione interessata;
- esiste un sufficiente interesse delle parti interessate;
- la professione o l'istruzione e la formazione che portano alla professione sono regolamentate in un numero sufficiente di Stati membri.

L'introduzione dell'EPC "deve essere preceduta da una valutazione della sua adeguatezza per tale professione e del suo impatto sugli Stati membri."

La Commissione valuterà i criteri sopraesposti e proporrà l'introduzione dell'EPC nei casi in cui la professione in questione li soddisfi pienamente.

L'EPC avrà la forma di un certificato elettronico che le autorità competenti dello Stato membro di origine e di quello ospitante si scambieranno tramite il sistema di informazione del mercato interno (IMI). L'EPC sarà disponibile tanto per la prestazione temporanea e occasionale di servizi quanto in caso di stabilimento.

L'EPC dovrebbe essere a disposizione delle professioni interessate a decorrere dalla scadenza del termine di recepimento della direttiva, probabilmente all'inizio del 2016.

Con atti di esecuzione la Commissione adotterà anche misure necessarie a garantire l'applicazione uniforme delle disposizioni riguardanti le EPCs, tra cui il formato delle tessere, il trattamento delle domande scritte, le eventuali traduzioni che il richiedente deve fornire. Inoltre indicherà, sempre con la stessa tipologia di atti, i dettagli dei documenti che dovranno essere presentati per la prima prestazione di servizi in libera prestazione di servizi, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2, o per l'espletamento della procedura di riconoscimento e, inoltre, per quali tipo di documenti le Autorità competenti possono chiedere copie certificate per la professione interessata.

Tutti gli oneri a carico dei richiedenti per le procedure connesse al rilascio della EPC devono essere ragionevoli, proporzionati e commisurati ai costi sostenuti dagli Stati e non devono dissuadere il richiedente dal richiedere la EPC.

Gli Stati membri devono garantire che siano disponibili on line, attraverso gli Sportelli Unici (di cui all'art. 6 della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno), l'elenco di tutte le professioni per le quali è disponibile una tessera professionale europea, compresi i diritti a carico dei professionisti, indicando le Autorità competenti per il rilascio. Inoltre gli Stati dovranno garantire che le Autorità competenti e i centri di assistenza informino i cittadini e in particolare i potenziali richiedenti in merito al funzionamento e al valore aggiunto della EPC, per le professioni per le quali essa è possibile.

Qualora sia stata introdotta una EPC per una particolare professione, il titolare della relativa qualifica professionale può scegliere se presentare domanda per tale tessera o ricorrere alle procedure previste dal Titolo II della Direttiva (libera prestazione di servizi) e dal Titolo III (libertà di stabilimento).

Qualora il professionista chiede la EPC, sia per lo stabilimento che per la libera prestazione di servizi, l'Autorità competente dello Stato membro d'origine completa tutte le fasi concernenti il fascicolo personale del richiedente nell'ambito del sistema IMI - Internal Market Information .

Gli Stati Membri designano le Autorità competenti per la gestione dei fascicoli IMI e il rilascio delle EPC. Anche i Centri di assistenza possono agire come Autorità competenti. Esse sono tenute a garantire un trattamento imparziale, obiettivo e tempestivo delle domande di EPC.

Qualora il titolare di una EPC eserciti in libera prestazione servizi al di fuori di quelli previsti dall'art. 7.4 (verifica preliminare della qualifica professionale), la EPC è rilasciata dall'Autorità competente dello Stato Membro di origine ove applicabile, tale EPC costituisce la dichiarazione preventiva di cui all'art. 7.

In caso di stabilimento o di prestazione di servizi ai sensi dell'art. 7.4, l'autorità competente dello Stato membro d'origine completa tutte le fasi preparatorie concernenti il fascicolo personale del richiedente elettronicamente utilizzando il sistema IMI.

L'autorità competente dello Stato membro ospitante rilascia la EPC.

Il rilascio della tessera, ai fini dello stabilimento, non conferisce un diritto automatico all'esercizio della professione se nello Stato membro ospitante è in vigore una legislazione per quella professione, antecedente all'introduzione della EPC, che prevede requisiti di registrazione o altre procedure di controllo.

Contro le decisioni dell'Autorità competente, o per mancata decisione entro i termini previsti dalla direttiva, il richiedente può presentare ricorso in base al diritto interno.

PROCEDURE INTRODOTTE NELLA DIRETTIVA

Domanda di tessera professionale europea e creazione fascicolo IMI (Internal Market Information)

1. Il titolare di una qualifica professione richiede all'Autorità competente del suo Paese d'origine il rilascio della EPC, mediante uno strumento on-line fornito dalla Commissione, che crea automaticamente un fascicolo IMI. Il titolare può anche presentare una richiesta cartacea, se possibile nello Stato membro di origine, ma in questo caso lo Stato Membro dovrà predisporre tutte le misure necessarie alla creazione del fascicolo IMI e al rilascio della tessera. Le domande sono corredate dai documenti richiesti negli atti di esecuzione.

2. Entro una settimana dal ricevimento della domanda l'autorità competente dello Stato membro d'origine comunica al richiedente l'avvenuta ricezione dell'istanza e, lo informa, eventualmente, della documentazione mancante.
3. La citata autorità competente verifica che il richiedente sia legalmente stabilito nel proprio Stato, nonché l'autenticità e la validità della documentazione necessaria. In caso di dubbi giustificati, l'autorità competente consulta l'organismo competente e può chiedere copie certificate dei documenti.

Se il richiedente presenta ulteriori domande, per altri Stati Membri, non è possibile richiedere nuovamente documenti già presenti e tuttora validi nel fascicolo IMI.

La Commissione, mediante atti di esecuzione, può adottare le specifiche tecniche, le misure necessarie per garantire l'integrità, la riservatezza e l'accuratezza delle informazioni contenute nella EPC e nel fascicolo IMI. Sempre con i medesimi atti può adottare le condizioni e le procedure necessarie per rilasciare al richiedente la EPC, inclusa la possibilità di scaricarla e produrre aggiornamenti per il fascicolo IMI.

LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI - Procedura per il rilascio della tessera per la prestazione di servizi al di fuori dei casi di cui all'articolo 7, paragrafo 4 (ART 4 quater)

1. L'Autorità dello Stato membro di origine verifica la richiesta e i documenti giustificativi nel fascicolo IMI e rilascia la tessera professionale europea entro tre settimane dal ricevimento della documentazione mancante, qualora richiesta. In assenza di richiesta di documentazione integrativa, la scadenza è di quattro settimane dal ricevimento della domanda.
2. L'Autorità trasmette immediatamente la tessera a ciascuno Stato membro interessato e conseguentemente informa il richiedente.
3. Lo Stato membro ospitante, per i successivi 18 mesi non può richiedere nessuna ulteriore dichiarazione.
4. Il titolare della tessera, se intende prestare servizi in ulteriori Paesi rispetto a quelli indicati originariamente, può fare domanda di estensione. Il titolare deve informare l'Autorità competente anche qualora intendesse prestare servizi oltre i 18 mesi, di cui al precedente punto 3. Il titolare fornisce anche tutte le informazioni relative a mutamenti oggettivi della situazione comprovata nel fascicolo IMI che potrebbero essere richieste dall'Autorità competente dello Stato Membro d'origine.
5. L'Autorità competente dello Stato d'origine dovrà aggiornare la tessera e trasmetterla agli Stati membri ospitanti interessati.
6. La tessera è valida sull'intero territorio di tutti gli Stati ospitanti interessati per tutto il tempo in cui il titolare conserva il diritto di esercitare la professione, sulla base di documenti e informazioni contenute nel fascicolo IMI.

Procedure per il rilascio della tessera per lo STABILIMENTO e per la PRESTAZIONE DI SERVIZI DI CUI ALL'ARTICOLO 7 PARAGRAFO 4. (ART 4 quinquies)

La seguente procedura sostituisce la domanda di riconoscimento.

1. L'Autorità competente dello Stato membro d'origine deve verificare, entro un mese, l'autenticità e la validità dei documenti giustificativi inseriti nel fascicolo IMI.
2. Il periodo decorre dal ricevimento dei documenti mancanti oppure dalla settimana successiva al ricevimento della richiesta, se non è stata richiesta ulteriore documentazione.
3. Successivamente alla suddetta verifica la richiesta è trasmessa immediatamente all'autorità competente dello Stato membro ospitante e della trasmissione viene informato il richiedente.

4. Lo Stato membro ospitante decide, nei casi previsti dagli artt. 16, 21, 49 bis e 49 ter, (riconoscimento automatico sulla base dell'esperienza professionale, riconoscimento automatico per le professioni settoriali, riconoscimento automatico sulla base di un quadro comune di formazione) entro un mese dalla data di ricevimento della domanda trasmessa dallo Stato membro d'origine, se rilasciare la EPC.
5. Entro due mesi dal ricevimento della domanda da parte dello Stato d'origine per i casi di cui all'art. 7.4 e art. 14 (misure compensative) lo Stato membro ospitante decide se rilasciare la tessera o se applicare misure compensative.
6. In caso di dubbi debitamente giustificati lo Stato membro ospitante può chiedere ulteriori informazioni allo Stato membro d'origine. Può altresì richiedere l'inclusione della copia certificata di un documento da parte dello Stato membro d'origine. In tali casi lo Stato membro d'origine deve presentarlo non oltre due settimane dalla presentazione della richiesta. Nonostante tale richiesta i termini previsti si applicano ugualmente tranne la possibilità di chiedere una proroga di 2 settimane. Per usufruire di tale proroga lo Stato membro ospitante è tenuto a illustrarne le ragioni e ad informare il richiedente. Tale proroga può essere ripetuta per una sola volta e se strettamente necessaria, in particolare per ragioni relative alla salute pubblica o alla sicurezza dei destinatari del servizio.
7. Se lo Stato membro ospitante non riceve dallo Stato membro d'origine o dal richiedente le informazioni, necessarie e richiedibili in conformità alla Direttiva, per decidere in merito al rilascio della EPC, può rifiutarsi di rilasciare la tessera. Il rifiuto deve essere debitamente motivato.
8. Qualora lo Stato membro ospitante non adotti una decisione nei termini precitati, o non organizzi la prova attitudinale ai sensi dell'art.7.4, la tessera si considera rilasciata ed è inviata automaticamente dal sistema IMI al richiedente.

Elaborazione e accesso ai dati riguardanti la tessera professionale europea (ART 4 sexies)

Le autorità competenti di entrambi gli Stati (origine e ospitante) devono aggiornare con tempestività il fascicolo IMI nel caso di azioni disciplinari o sanzioni penali che vietino o restringano l'attività professionale del titolare della tessera, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e sulla libera circolazione dei dati. Tra gli aggiornamenti rientra la soppressione delle informazioni non più necessarie.

Ogni qualvolta viene effettuato un aggiornamento di un fascicolo IMI è necessario informare le autorità competenti che hanno accesso al fascicolo e il titolare della tessera.

Il contenuto degli aggiornamenti delle informazioni riguardano:

- l'identità del professionista,
- la professione interessata,
- l'autorità o il tribunale che ha adottato la decisione di divieto o di restrizione,
- l'ambito di applicazione del divieto o della restrizione e il periodo nel quale si applica tale divieto o restrizione.

Gli Stati membri ospitanti dovranno prevedere la possibilità

L'accesso alle informazioni contenute nel fascicolo IMI è riservato alle autorità competenti. Il titolare della tessera è informato, su sua richiesta, delle informazioni contenute nel fascicolo.

Lo Stato membro ospitante deve prevedere la possibilità per i datori di lavoro, consumatori, pazienti, autorità pubbliche e altri soggetti interessati di verificare l'autenticità e la validità dell'EPC presentatagli dal titolare della tessera.

Con atti di esecuzione la Commissione stabilirà le norme per l'accesso al fascicolo IMI, i mezzi tecnici e le procedure di verifica.

Le informazioni contenute nella EPC saranno quelle necessarie per accertare il diritto del titolare all'esercizio della professione per la quale la tessera è stata rilasciata: nome e cognome, luogo e data di nascita, professione, qualifiche formali e regime applicabile, autorità competenti coinvolte, numero di tessera, caratteristiche di sicurezza e riferimento a un documento di identità valido, informazioni concernenti l'esperienza professionale e l'eventuale misura compensativa superata.

I dati personali possono essere trattati per tutto il tempo necessario ai fini della procedura di riconoscimento e come prova del riconoscimento o della trasmissione della dichiarazione preventiva.

Il titolare della tessera può chiedere, in ogni momento e senza costi, la rettifica dei dati inesatti o incompleti inseriti nel fascicolo IMI oppure la soppressione o il blocco del fascicolo. Di tale diritto il titolare è informato al momento del rilascio della EPC e gli sarà ricordato ogni 2 anni.

Quando viene soppresso un fascicolo IMI relativo alla EPC per stabilimento o per prestazione di servizi di cui all'art. 7.4, le Autorità competenti dello Stato membro ospitante rilasciano al titolare un attestato di riconoscimento delle qualifiche professionali.